



Protocollo: *7*

Perugia, 12 febbraio 2019

**Spett.le**  
**REGIONE UMBRIA**  
**Servizio Foreste, montagna,**  
**sistemi naturalistici**  
Via Mario Angeloni n. 61  
06124 Perugia

*direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it*

**Spett.le**  
**REGIONE UMBRIA**  
**Servizio Valutazioni**  
**ambientali, sviluppo e**  
**sostenibilità**  
Via Mario Angeloni n. 61  
06124 Perugia

*direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it*

**Oggetto: Processo di VAS del Piano di gestione dei Parchi Regionali Umbri – pre-adozione. OSSERVAZIONI.**

Coldiretti Umbria esprime con il presente documento le proprie osservazioni sul Piano di gestione dei Parchi Regionali Umbri (pre-adottato lo scorso 29 ottobre), anche ai sensi dell'art. 12, comma 4 della legge n. 394/1991, apprezzando peraltro la proroga concessa da Codesta Amministrazione in ordine ai termini per la consultazione pubblica, già richiesta dalla scrivente, in considerazione della particolare complessità e trasversalità dei documenti di cui trattasi.

- *In primis* occorre qui richiamare integralmente quanto già ampiamente rappresentato dall'Associazione Federforeste con propria nota n. 011/2019 del 10.01.2019, ribadendo le istanze mosse alla Regione Umbria in ordine al riesame della DGR n.1203/2018, ma anche della n. 1205/2018, previa modificazione del novellato art. 8 della Legge regionale n. 9/1995 significativamente in contrasto con la L. 168/2017 e con le materie di competenza statale, per cui si proceda:



- al pieno e legittimo riconoscimento dei domini collettivi ricompresi nelle aree protette, quali **ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie e componenti stabili del sistema ambientale;**
  - al pieno e legittimo riconoscimento del diritto **degli enti esponenziali delle proprietà collettive su cui insistono i Parchi** - sempre nel bilanciamento dei plurimi interessi a presidio delle aree protette - **all'esercizio dell'autogoverno dei loro beni, con capacità di auto normazione**, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
  - al totale legittimo riconoscimento degli **enti esponenziali delle Università o Comunanze Agrarie - o loro forme associate** aperte anche alla partecipazione di enti pubblici, segnatamente **Comuni**, titolari di beni agro silvo pastorali ricompresi nell'area protetta – **quali soggetti gestori dei Parchi istituiti sulle terre collettive**, quali quello del Monte Cucco e di Colfiorito, secondo modelli di sussidiarietà e di contenimento di spesa, come originariamente previsto dalla normativa regionale di settore.
- Ulteriore ma connesso aspetto al riconoscimento della partecipazione degli agricoltori nei consigli di gestione delle aree protette, così da integrare i Parchi nel complessivo sistema istituzionale garantendo il necessario consenso sociale, è l'esigenza di rendere maggiormente protagoniste le collettività residenti anche in ordine alla **composizione della Comunità dei singoli Parchi**.

A tal fine si chiede alla Regione Umbria di emendare l'art. 9, comma 2, lett. d) e lett. i) della legge regionale n. 9/1995, **incrementando il numero dei rappresentanti sia delle Comunioni familiari montane** (nei cui territori sono comprese le Aree naturali protette), **sia delle Associazioni agricole più rappresentative**, tenuto conto che il futuro delle aree naturali protette deve risultare maggiormente legato al consenso di chi le abita e le vive, e per ottenerlo, occorre molta trasparenza e realismo pratico nelle decisioni insieme alla partecipazione attiva di tutte le forze presenti sul territorio.

Sul punto giova infatti ricordare il grande valore produttivo, ambientale, paesaggistico, sociale, culturale delle attività agricole e silvo-pastorali esercitate all'interno dei territori dei Parchi dell'Umbria e la loro essenzialità in una ottica di reale sviluppo delle Aree Interne della Regione.

- Di guisa, anche in riferimento alla trasversalità e complessità dei temi affrontati nei diversi documenti che compongono i Piani preadottati qui in commento, si ribadisce altresì l'opportunità di **avviare presso il Tavolo Verde e il Tavolo per lo Sviluppo un confronto ad hoc** sulle principali implicazioni nei settori di competenza di quest'ultimi (agricolo, zootecnico, forestale, turistico etc.).

\*\*\*\*\*

Premesso che il Piano di ciascun Parco regionale deve poter rappresentare un forte motore di sviluppo economico e sociale, valorizzando le risorse naturali, turistiche e le caratteristiche storico-culturali dei territori in questione, i Piani di recente preadozione risultano per certi aspetti troppo rigidi e restrittivi in vista di uno sviluppo locale





sostenibile, tanto da rappresentare qui le proprie perplessità soprattutto in ordine al carattere eccessivamente stringente della regolamentazione proposta, risultando nei relativi Regolamenti **sovraabbondante di adempimenti burocratici** ed in certi territori neanche ben armonizzata con la pianificazione urbanistica comunale (specialmente nel caso del Trasimeno).

Ed invero, la multifunzionalità odierna dell'impresa agricola, la gestione sostenibile e la valorizzazione del legame delle produzioni con il territorio, costituiscono ormai gli obiettivi principali di sostegno al moderno modello di agricoltura efficiente, economicamente redditizia e socialmente accettabile.

Un'agricoltura dunque che concorre quotidianamente alla salvaguardia del paesaggio, a preservare l'ambiente naturale e la biodiversità, a tutelare il benessere animale, a fornire un contributo fondamentale alla vita rurale.

Pertanto le aree naturali protette si configurano, oggi più che mai, come ideali territori di progetto in cui realizzare azioni dirette a promuovere lo sviluppo rurale e le attività connesse, a favorire politiche regionali di prevenzione di siti ad alto valore biologico, a mettere in atto azioni in funzione della diversificazione e della qualità dei prodotti agroalimentari, a valorizzare le risorse turistiche locali e le caratteristiche storiche-culturali.

Sul piano concreto, ciascun agricoltore è in grado di legare ad una logica di bilancio la sua scelta di rimanere ancorato al contesto sociale ed economico di riferimento, facendo leva sul vantaggio competitivo che l'identità territoriale del parco trasferisce al processo produttivo attraverso l'integrazione delle tradizionali attività di coltivazione ed allevamento con quelle di promozione dei prodotti tipici e biologici, di turismo ambientale e di servizi.

Ragion per cui, le aree protette devono essere considerati luoghi di eccellenza dove sperimentare nuove e più avanzate forme di politica agro-ambientale con particolare riguardo alla tipicizzazione dei prodotti ed alla conservazione del paesaggio, nonché per garantire la permanenza e l'ammodernamento strutturale delle aziende agricole soprattutto nelle aree situate in montagna e/o svantaggiate, dove l'attività agricola rappresenta un elemento indispensabile per mantenere vivo il tessuto sociale economico, storico e culturale delle comunità umane insediate.

Alla luce di tutto ciò, sarebbe quindi opportuno che i Piani preadottati diventino anche un **motore di sviluppo del territorio** oltre che un mero strumento di tutela ambientale!

A fronte di tali considerazioni, si evidenzia pertanto, come rispetto ai tanti divieti e restrizioni previste dai Regolamenti oggetto del presente processo di VAS, sia necessario chiedere una riconsiderazione degli stessi, sottolineando che la Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 tutela ampiamente la pratica delle attività agro-silvo-pastorali rispetto alle altre attività produttive (anche peraltro in un'ottica di incentivazione).

Per le ragioni sopra esposte, si formulano quindi le seguenti osservazioni in ordine alla redazione dei Regolamenti, al fine soprattutto di superare i superflui adempimenti burocratici, permettendo così una fruizione del parco più strategica dal punto di vista



economico, sociale e produttivo:

#### **Art. 4 "Attività di gestione e controllo"**

Comma 4: inserire un termine entro il quale esercitare la facoltà ivi prevista da parte del Soggetto gestore.

#### **Art. 17 "Accesso con bicicletta e a cavallo" (Colfiorito)**

Occorre specificare che l'accesso consentito di cui al comma 1 deve **salvaguardare** i prati e le coltivazioni in atto.

*La presente nota va estesa anche alla medesima disciplina contenuta in tutti i Regolamenti degli altri Parchi.*

#### **Art. 18 "Circolazione con mezzi motorizzati" (Colfiorito)**

Comma 1: l'uso consentito dei mezzi motorizzati nella zona B va riconosciuto **esplicitamente** anche a tutti i condomini delle Comunanze agrarie dove presenti, nonché agli esercenti lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi.

Sul punto, in ordine al Parco di Colfiorito, si sottolinea l'esigenza di apportare una correttiva alla **delimitazione della zona B (indicata sulla mappa in colore giallo)**, escludendovi la SS77 oltre a tutte le altre strade insistenti in tale area.

Comma 2: aggiungere **l'ambito rurale** anche nella zona C.

Comma 3: la prescrizione deve **far salva la zona C**; inoltre si richiede comunque di inserire l'avverbio **"temporaneamente"** dopo il termine "impedire".

Ed invero, una limitazione *tout court* stabilita dal Parco andrebbe a nuocere gravemente il normale esercizio delle attività agricole e connesse. Nelle zone C e D dei Parchi deve essere infatti garantito comunque l'accesso, la circolazione e la sosta con mezzi motorizzati non solo ai proprietari dei beni immobili, ma anche ai gestori delle aree e servizi relativi alle attività svolte nelle aree interne del Parco, al fine di poter svolgere liberamente le attività di competenza.

*La presente nota va estesa anche alla medesima disciplina contenuta in tutti i Regolamenti degli altri Parchi.*

#### **Art. 20 "Realizzazione, gestione e manutenzione della rete dei sentieri" (Monte Cucco)**

Al riguardo si fa presente l'esistenza di molti sentieri che seppur percorsi abitualmente da secoli, non sono contemplati al momento nella Carta dei Sentieri, soprattutto per l'area di Monte Cucco.

Si chiede pertanto di **aggiornare preventivamente** tutte le reti attualizzate dei Sentieri esistenti, così da consentire un'attuazione reale ed efficace della norma in questione, alla luce peraltro delle prescrizioni di cui al comma 4 e 5.





Inoltre, si chiede di contemplare la realizzazione di appositi **sentieri 'antincendi'** utili per gestire le situazioni di emergenza, anche in conformità a quanto previsto all'art. 25 "Difesa incendi boschivi".

*La presente nota va estesa anche alla medesima disciplina contenuta in tutti i Regolamenti degli altri Parchi.*

### **Art. 23 "Flora protetta" (Lago Trasimeno)**

Comma 1: si ritiene necessario escludere dal divieto ivi previsto tutti gli interventi di **manutenzione ordinaria**, di ristrutturazione e di nuova realizzazione preventivamente autorizzati (es. taglio erba lungo sentieri e piste ciclabili, taglio periodico per contenimento della vegetazione nei pressi delle pertinenze civili e delle spiagge), soprattutto svolti per finalità protettive della fauna e/o di sicurezza ed incolumità pubblica.

*La presente nota va estesa anche alla medesima disciplina contenuta in tutti i Regolamenti degli altri Parchi.*

### **Art. 30 "Risorse idriche" (Monte Cucco)**

Considerata la rilevante presenza di prati e pascoli nella **zona B**, si chiede di estendere alla stessa la possibilità di **realizzare piccoli invasi** ad uso antincendio al pari della zona C.

Inoltre, sempre nella zona B, sarebbe opportuno, previa autorizzazione del Gestore del Parco, **l'implementazione dei siti di abbeveraggio**, anche temporanei, per ottimizzare la distribuzione del carico animale sui pascoli.

Comma 4: aggiungere all'uso irriguo e antincendio, anche quello **zootecnico**.

Comma 6: **eliminare il previo nullaosta** del Parco per le opere che rientrano nell'ambito delle **attività ordinarie**.

*Quest'ultima nota va estesa anche alla medesima disciplina contenuta in tutti i Regolamenti degli altri Parchi.*

In merito alla disciplina inerente il regime delle acque, giova inoltre ricordare quanto disposto dall'art. 15, lett. E) della l.r. n. 9/1995 che recita testualmente: "**il divieto di modificazione del regime delle acque è da intendersi riferito ad opera idraulica. L'attingimento per finalità agro - silvo - pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici. L'attingimento è escluso nella sola zona A "Riserva integrale", perché modificativo dell'equilibrio idrogeochimico**".



### **Art. 31 "Risorse idriche" (Colfiorito)**

Appare al quanto paradossale una siffatta disciplina nell'area naturale di Colfiorito atteso che ad oggi **non esiste un preciso piano idrico del Parco!** Ciò rende dunque di difficile applicazione la disciplina ivi prevista.

Estendendo inoltre agli altri Parchi la riflessione su tale disciplina, non v'è chi non veda come l'articolato, soprattutto al comma 1, stabilendo la necessaria preventiva autorizzazione del Parco (oltre a quella già, peraltro, esistente degli enti preposti), risulti carico di adempimenti che rischiano profondamente di alterare negativamente l'attuale equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo economico locale.

In particolare, per il Parco del Monte Cucco, al fine di **salvaguardare il pascolo ad alta quota**, è necessario inoltre far salve le sorgenti superficiali utilizzate ai fini zootecnici dalle prescrizioni dettate nel presente articolo.

Sul tema, preme soffermarsi ancora per auspicare che venga inserito nel testo del Regolamento soprattutto del Parco di Colfiorito (zona B) e del Lago Trasimeno, anche un richiamo ai programmi ben definiti di **pulitura delle fasce spondali con eliminazione degli elementi detrattori del canneto**, inserendo eventuali misure di incentivazione per i proprietari frontalieri per la pulizia e disinfezione del proprio lotto sponale.

Inoltre, per il Parco di Colfiorito ove gran parte dei terreni sono destinati alla coltivazione e produzione della **patata rossa IGP**, sarebbe altresì auspicabile l'inserimento nel Regolamento di una specifica disposizione che consenta ai conduttori dei fondi adiacenti alla zona B ed a fronte di parziali e temporanee cessioni dei terreni ad essa contigui (al fine di incrementare il livello idrico della palude nella stagione invernale), la possibilità di usufruire gratuitamente di maggiori quantitativi di acqua nella stagione irrigua.

### **Art. 32 "Fasce di rispetto e fasce tampone" (Colfiorito)**

Si chiede che i divieti di cui al comma 2 e 3 siano **limitati alla zona B**, escludendo in particolar modo il **Fosso Rio** nella zona C.

Inoltre si chiede di inserire il termine "**pubblici**" dopo "**corsi d'acqua**" e "**corpi idrici**", rispettivamente al comma 1 e al comma 3.

*Quest'ultima nota va estesa anche alla medesima disciplina contenuta in tutti i Regolamenti degli altri Parchi e con particolare riferimento all'Area del Lago Trasimeno per la quale si chiede di escludere dalla presente previsione normativa tutti i **piccoli rivi che affluiscono al lago**.*

### **Art. 35 "Attività agricola" (Colfiorito)**

Comma 4:

- inserire "**ad eccezione della zona C**" a chiusura del capoverso.





- inserire il termine "**pubblici**" dopo "*corsi d'acqua*".

*La presente nota va estesa anche alla medesima disciplina contenuta in tutti i Regolamenti degli altri Parchi.*

#### **Art. 38 "Bestiame al pascolo"** (Monte Cucco)

Tal previsione non sembra incontrare affatto le reali esigenze del pascolo ad alta quota, in ordine alla **particolare complessità della procedura e riduttiva tempistica contemplata**.

Ragion per cui si chiede di adeguare siffatta previsione normativa alla regolamentazione dell'**attuale gestione** con il solo vincolo dell'invio annuo dei dati informativi al soggetto gestore del Parco, il quale procederà alla verifica degli stessi con i soggetti competenti al rilascio delle previste licenze di pascolo, evitando così inutili aggravii amministrativi.

Con l'occasione si contesta al riguardo quanto evidenziato, tra i punti di debolezza, nell'analisi Swot ovvero l'eccessivo carico di bestiame, fortemente in contrasto con il rilevante decremento reale della zootecnia. In particolare, è da notare che il deterioramento del cotico erboso è cagionato in speciale modo dall'eccessiva ed ormai insostenibile presenza dei cinghiali con la drastica conseguenza della riduzione delle aree pascolabili.

#### **Art. 42 "Rete viaria e parcheggi"** (Colfiorito)

Si chiede di eliminare la necessità del previo nullaosta del Parco di cui al comma 3 per le attività di **manutenzione ordinaria nella zona C**.

*La presente nota va estesa anche alla medesima disciplina contenuta in tutti i Regolamenti degli altri Parchi.*

#### **Art. 47 "Pesca"** (Lago Trasimeno)

Il divieto della pesca professionale fissato al comma 1 nella fascia di 200 m. appare eccessivamente restrittivo. Si chiede pertanto di **diminuire la distanza soggetta a divieto**, atteso che il settore economico della pesca necessita al contrario di agevolazioni e sostegni concreti al fine di valorizzare la straordinaria qualità ambientale del nostro più grande bacino lacustre.

#### **Art. 52 "Indennizzi"** (Colfiorito)

La disposizione appare del tutto lacunosa in riferimento alla procedura d'indennizzo che il presente Regolamento dovrebbe disciplinare ai sensi dell'art. 18 della l.r. 9/1995, in ordine ai danni provocati a tutte le attività agricole ed alla fauna selvatica, per effettivi danni economici alle attività produttive, o in conseguenza di iniziative del soggetto gestore dell'Area naturale protetta.



Limitandosi lo stesso a riportare quanto disposto dall'articolo sopra citato infatti, "dimenticandosi" peraltro quanto indicato al comma 2 dell'art. 18 che recita testualmente: "*Il fondo, di cui all' art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 , è incrementato con fondi propri del soggetto gestore dell'Area naturale protetta.*", non sembra soddisfare le esigenze degli imprenditori agricoli ormai esasperati da tali danni.

A tal fine, dunque, è necessario integrare l'articolo in questione specificando, tra l'altro, che **l'importo da indennizzare sia corrispondente a quello realmente subito** dall'imprenditore agricolo, comprensivo non solo del danno dovuto alla mancata produzione ma anche della mancata redditività dell'impresa agricola oggi peraltro multifunzionale (es. mancato rispetto degli impegni contrattuali di filiera,.....).

Inoltre, è assolutamente indispensabile, anche per soddisfare la *ratio* delle norme in materia, prevedere un **termine breve entro il quale sia soddisfatto il diritto all'indennizzo**, tenuto conto peraltro già dei 120 giorni necessari al Parco per la constatazione del danno.

*La presente nota va estesa anche alla medesima disciplina contenuta in tutti i Regolamenti degli altri Parchi.*

- Si considera necessario l'inserimento del seguente ulteriore articolo in ciascun Regolamento: **"Il Parco, nel rispetto della normativa vigente, può autorizzare le attività, gli interventi e quant'altro non specificatamente previsto dal presente regolamento, nonché le eventuali deroghe ai limiti e divieti espressi dall'intero articolato".**
  
- Infine, si ritiene necessario **aggiungere un ultimo articolo transitorio** in tutti i Regolamenti dei Parchi regionali qui in esame che preveda un **periodo di adeguamento** di almeno 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, considerato che ai sensi dell'art. 14 della l.r. 9/95 lo stesso con la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria diviene immediatamente vincolante.

\*\*\*\*\*

- Ulteriore nota della scrivente viene rappresentata in ordine alle **Proposte progettuali per la Gestione – Intervento F** relative al Parco di Monte Cucco.

In particolare, nel predetto Intervento si ipotizza l'attivazione di una filiera corta delle carni provenienti dalle azioni di gestione del cinghiale, individuando mattatoi umbri presenti a Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Umbertide, nonché esistenti nelle regioni limitrofe (es. Sassoferrato nelle Marche), non considerando invece che **il Comune di Costacciaro è provvisto già di un mattatoio quale centro di lavorazione della selvaggina a km zero.**

Una siffatta soluzione contribuirebbe ovviamente a rendere la filiera maggiormente rapida, efficiente e meno costosa, assicurando per di più una positiva ricaduta lavorativa





sul territorio interessato, il quale subisce le maggiori problematiche connesse all'eccessivo numero degli ungulati.

In alternativa si potrebbe considerare anche **l'ipotesi di un mattatoio mobile**, idonea comunque a gestire il cinghiale da problema a risorsa.

\*\*\*\*\*

- Coldiretti in merito a ciascun **Regolamento Selezione del Cinghiale**, alla luce anche degli apprezzabili risultati conseguiti nell'area del Monte Cucco, apprezza con soddisfazione la previsione di cui all'art. 3 ("**Prelievo selettivo tramite cattura**") che tuttavia si chiede venga **disciplinata in modo ancor più specifico e attraverso procedure più snelle** di richiesta, gestione e spostamento delle trappole.

Importante altresì inserire una specifica previsione che consenta la **tecnica della girata**.

Tutto ciò al fine di mettere in campo ogni idonea azione atta a limitare quanto più possibile gli ingenti e ripetuti danni agli operatori del nostro settore, sempre più esasperati dal problema.

- Per quanto riguarda il **Piano di gestione del Parco del Lago Trasimeno**, si considera limitativo il solo Piano di gestione della specie cinghiale, chiedendo di **estendere i piani di contenimento anche ad altre specie molto critiche** presenti in questa area naturale protetta: quali, le nutrie, i corvidi, i cormorani e i chironomidi.

Inoltre, il predetto Piano non sembra trattare in modo specifico il tema **dell'immissione diretta delle acque della diga di Montedoglio**, di fondamentale importanza per contrastare i ciclici decrementi del livello idrico del lago anche a fronte dei mutamenti climatici in corso.

Distinti saluti.

  
IL PRESIDENTE  
Albano Agabiti